

N. 03430/2015 REG.PROV.CAU.

N. 05475/2015 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5475 del 2015, proposto da:

Scuole Riunite Ancona Srl in Liquidazione ed Istituto Enrico Fermi - Perugia Srl,  
rappresentate e difese dall'avv. Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto  
presso Francesco Saverio Marini, in Roma, Via dei Monti Parioli, 48;

*contro*

Regione Marche - Giunta Regionale, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa  
dagli avv.ti Michele Romano e Laura Simoncini, con domicilio eletto presso  
Michele Romano, in Roma, Via Domenico Morichini n. 41;  
Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche, Agenzia Regionale Sanitaria delle  
Marche, Pf Ass.Ospedaliera, Emergenza, Urgenza, Ricerca e Formaz. Regione  
Marche, non costituitesi in giudizio;

*nei confronti di*

Codacons, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso Carlo Rienzi, in Roma, viale delle Milizie, 9;

*e con l'intervento di*

ad

opponendum:

Campanella Gianni Alessio, Carnevali Paolo, Celardo Antonio, Cugusi Cristiano, Falcomer Davide, Foglia Anna Paola, Giannini Andrea, Magnani Chiara, Mingrino Valerio, Rocchi Elena, Serrati Massimo, Spada Biagio, Surace Simona Barbara, Velletri Francesco e Giovanni Borsa, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso Carlo Rienzi, in Roma, viale delle Milizie, 9;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. MARCHE - SEZIONE I n. 00170/2015, resa tra le parti, concernente sospensione autorizzazione alla scuola di formazione triennale per conseguimento di abilitazione a massofisioterapista.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Marche - Giunta Regionale e di Codacons;

Visto l'atto di intervento ad opponendum di Campanella Gianni Alessio, Carnevali Paolo, Celardo Antonio, Cugusi Cristiano, Falcomer Davide, Foglia Anna Paola, Giannini Andrea, Magnani Chiara, Mingrino Valerio, Rocchi Elena, Serrati Massimo, Spada Biagio, Surace Simona Barbara, Velletri Francesco e Giovanni Borsa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relator, e nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2015, il Cons. Salvatore Cacace;

Uditi per le parti, alla stessa camera di consiglio, gli avvocati Francesco Saverio Marini e Carlo Rienzi;

Demandata al merito l'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso originario sollevata dalla Regione;

Dichiarata inammissibile l'eccezione di "sussistenza della competenza territoriale del TAR Lazio" pure sollevata dalla Regione stessa, che, avendo il TAR pronunciato sia sulla competenza che sulla domanda cautelare, avrebbe dovuto formare oggetto di appello cautelare incidentale, o quanto meno di regolamento di competenza;

Ritenuto "prima facie" che:

- non essendo intervenuto alcun atto che abbia ricondotto la figura professionale del massofisioterapista tra quelle da riordinare, né tantomeno atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la professione (e relativa abilitazione) de qua sia in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento (L. 19 maggio 1971 n. 403), con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 17 giugno 2013, n. 3325);
- in attesa della determinazione da parte del Ministero della Salute, la cui esigenza viene sottolineata nel provvedimento oggetto del giudizio, di "un quadro giuridico chiaro per il riordino", appare prevalente l'interesse, della ricorrente ma anche della collettività, alla detta "conservazione";
- che la ivi prevista devoluzione al Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria del potere di sospendere l'autorizzazione posseduta dall'appellante non valga ad

escludere l'attualità del pregiudizio dedotto in termini di incidenza negativa imminente sul ramo d'azienda esercitato dall'appellante medesima;

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello ( ricorso numero 5475/2015 ) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese della presente fase in solido a carico della Regione, di Codacons e degli intervenienti nella misura di Euro 2.100,00=, oltre oneri accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore

Vittorio Stelo, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/07/2015

## IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)